

# Nota della Segreteria Generale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

---

*Di seguito la nota informativa che aggiorna le due precedenti comunicazioni del 5 ottobre 2022 e del 22 dicembre 2022 (cfr Notiziario CEI, 3 – 2022). Il testo è stato predisposto dal Tavolo tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituito presso la Segreteria Generale e inviato ai Vescovi con lettera del 30 maggio 2023 (prot. n. 364/2023).*

*Alla nota segue un documento sintetico con alcune domande frequenti sul tema (FAQ).*

## *Nota informativa*

*Eminenza, Eccellenza Reverendissima,*

a fronte di alcune evoluzioni sul piano normativo relativo alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) – tuttavia ancora incompleto – il Tavolo Tecnico Energia costituito presso la Segreteria Generale della CEI ha ritenuto opportuno offrire alcune indicazioni a completamento delle comunicazioni del 5 ottobre e del 22 dicembre.

Ad oggi, i riferimenti normativi sono i seguenti:

- Il decreto legislativo 199/2021, in particolar modo negli artt. 8 e 30-33, ha delineato le caratteristiche fondamentali della CER. Tuttavia, per la piena applicabilità di queste norme è necessaria la promulgazione di alcuni decreti attuativi.
- L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo scorso 4 gennaio ha promulgato un decreto (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o TIAD) concernente gli aspetti più tecnici della CER. Tale provvedimento, tuttavia, entrerà in vigore insieme al decreto relativo agli incentivi, che non è ancora stato pubblicato.
- Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) pubblicherà nelle prossime settimane un decreto concernente gli incentivi economici delle CER. Esso è al momento al vaglio dei competenti organi dell’Unione Europea. Nel febbraio 2022 – quindi dopo la promulgazione del decreto legislativo 199/2021 – la Commissione Europea ha emanato nuove linee guida circa gli aiuti di Stato, che pongono alcuni limiti alla normativa sugli incentivi.

Le incognite relative all’importo degli incentivi economici per la produzione di energia elettrica condivisa dalle CER e la certezza che gli impianti già costruiti o i cui lavori di costruzione inizino prima della promulgazione del Decreto de MASE rimarranno esclusi dai nuovi incentivi portano a raccomandare prudenza nell’assunzione di impegni vincolanti sotto il profilo giuridico o economico e nell’installazione di pannelli solari.

Dal momento però che l'iter di costituzione di una CER richiede un tempo stimato in circa 12-18 mesi e richiede approfondite valutazioni, è possibile intraprendere tutte quelle attività propedeutiche alla costituzione quali: iniziative di sensibilizzazione sul territorio, studi di fattibilità tecnica ed economica, individuazione dei partner tecnici, consulenza legale sulla forma giuridica da adottare.

### **Consigli e raccomandazioni**

Potrebbe essere opportuno costituire in ogni diocesi un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici interessati, sia pastorali che amministrativi, al fine di coordinare le attività sul territorio, accompagnando parrocchie e le comunità.

Sarebbe inoltre opportuno avvalersi della collaborazione di consulenti esperti e professionali sul territorio dati gli aspetti prettamente tecnici che contraddistinguono le CER.

È consigliabile interloquire con più operatori senza assumere vincoli esclusivi prima che siano disponibili ufficialmente i decreti attuativi. In ogni caso, deve essere valutata attentamente la sostenibilità economica del progetto.

Da ultimo, è necessario valutare la forma giuridica più appropriata alla singola CER.

In parallelo è importante avviare un percorso di maturazione e sensibilizzazione del territorio sul tema CER, attraverso il coinvolgimento di famiglie e persone più vulnerabili.

Al fine di fornire supporto alle decisioni che gli enti ecclesiastici dovranno assumere in materia, il Tavolo tecnico sta predisponendo un *Vademecum* che sarà pubblicato non appena il quadro normativo sarà completo, quindi alla promulgazione del decreto relativo agli incentivi.

Nel frattempo, è stato predisposto un documento sintetico con alcune domande frequenti sul tema.

Il Servizio Orientamento del Tavolo tecnico rimane a disposizione per approfondimenti e domande specifiche e rinnova l'invito a segnalare eventuali iniziative riguardanti le CER ai seguenti recapiti:

TAVOLO TECNICO ENERGIA CEI  
Via Aurelia 468, 00165 Roma  
tel. 06 66398218-229  
email: tavoloenergia@chiesacattolica.it

Roma, 30 maggio 2023

IL TAVOLO TECNICO ISTITUITO  
PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro  
Ufficio Nazionale per i problemi giuridici  
Economato e Amministrazione  
Caritas Italiana  
Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane  
Sociali dei Cattolici in Italia

## **FAQs Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**

### **1. A chi possono rivolgersi gli enti religiosi che vogliono ricevere maggiori informazioni sul tema delle CER?**

Presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana è stato costituito il Tavolo tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) all'interno del quale è stato attivato un servizio di primo orientamento e assistenza per diocesi e parrocchie cui è possibile rivolgersi per ricevere informazioni e suggerimenti. Il servizio può essere contattato scrivendo a tavoloenergia@chiesacattolica.it.

### **2. Quali sono le cautele da avere?**

- È opportuno che ogni diocesi costituisca un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici interessati, sia pastorali che amministrativi, e figure tecniche con competenze economiche, finanziarie, giuridiche e caritative;
- avviare un percorso di maturazione e sensibilizzazione del territorio sul tema CER, in particolare tramite il coinvolgimento delle famiglie e persone più vulnerabili;
- esistono organizzazioni e istituzioni che possono rappresentare una fonte importante di informazione e fornire strumenti operativi (ad es. Confcooperative, ENEA, ...);
- nell'individuare consulenti, player, operatori nelle varie fasi di costituzione della CER, è consigliabile confrontare più operatori, effettuando opportune verifiche senza prendere decisioni affrettate;
- valutare attentamente la sostenibilità economica del progetto;
- in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi che disciplinano le comunità energetiche, non assumere impegni vincolanti con enti pubblici o soggetti privati;
- attendere la pubblicazione dei decreti attuativi prima di costituire formalmente tramite atto la CER come soggetto giuridico e valutare la forma giuridica più idonea al contesto specifico;
- attendere ad iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti per non correre il rischio di non poter usufruire degli incentivi economici previsti dai decreti attuativi di futura pubblicazione.

### **3. Quali sono le normative di riferimento che regolano le CER?**

- Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state definite formalmente a livello europeo all'interno della Direttiva 2018/2001 o RED II.
- L'Italia ha avviato il processo di recepimento della Direttiva RED II in fase sperimentale con l'art.42 del Decreto Legge 162/19 (Milleproroghe).
- Il 30 novembre 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.199 del 8/11/2021, è stato approvato il recepimento finale della Direttiva RED II in Italia.

- L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo scorso 4 gennaio ha promulgato un decreto (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o TIAD) concernente gli aspetti più tecnici della CER. Tale provvedimento, tuttavia, entrerà in vigore insieme al decreto relativo agli incentivi, che non è ancora stato pubblicato

L’iter normativo non è ancora completo. Si è in attesa dell’emanazione del Decreto relativo agli incentivi.

#### **4. Chi può entrare a far parte di una CER?**

- persone fisiche;
- piccole e medie imprese;
- enti territoriali e amministrazioni comunali;
- enti di ricerca e formazione;
- enti del terzo settore e di protezione ambientale;
- enti religiosi e parrocchie.

#### **5. Chi è il referente?**

Il referente si occupa di gestire la comunità dal punto di vista burocratico e contabile, quindi è tenuto ad interfacciarsi con il GSE e il gestore della rete elettrica. Da normativa il referente, della CER è la CER stessa. Cionondimeno, la CER può affidare incarichi a soggetti esterni.

#### **6. Se non possiedo un impianto fotovoltaico posso entrare a far parte di una CER?**

Sì. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.

#### **7. Posso far parte di più CER contemporaneamente?**

No.

#### **8. Quali sono i requisiti dei punti di connessione dei soggetti facenti parte o che rilevano per una CER?**

Le CER hanno un carattere locale. Secondo il quadro normativo attuale, i membri di una CER devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Sul sito web di ARERA è possibile ricercare i distributori che operano sul territorio di interesse con un livello di dettaglio fino al Comune. Una volta individuato il distributore di riferimento è possibile consultare le mappe delle cabine primarie. Alcuni siti consultabili, a titolo esemplificativo:

- INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
- E-DISTRIBUZIONE S.P.A
- IRETI S.P.A.

## **9. Gli enti religiosi possono farsi promotori di una CER?**

Sì. Ad oggi stanno emergendo tre modelli principali connessi allo sviluppo delle CER: quelle promosse dalla Pubblica amministrazione, quelle promosse da un player energetico e quelle promosse dal basso da vari tipi di soggetti, tra i quali enti religiosi, Enti del Terzo Settore e/o altri enti privati.

## **10. Che cosa si intende per energia condivisa?**

L'energia condivisa è definita come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a disposizione della CER e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei membri della CER stessa.

## **11. Quali sono i benefici economici connessi alla CER?**

- La CER usufruisce di contributi economici di tre tipologie:
- Valorizzazione dell'energia elettrica condivisa a mezzo della restituzione delle componenti tariffarie sugli oneri trasmissione/distribuzione.
  - Incentivazione riconosciuta per 20 anni, garantita dallo Stato ed erogata dal GSE, che remunera l'energia condivisa all'interno della Comunità.
  - Cessione a GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere o cessione al libero mercato.

## **12. Che cosa succede al contratto di fornitura di energia elettrica dei membri?**

Ogni membro mantiene il proprio contratto di fornitura.

## **13. Come avviene la ripartizione dell'incentivo accumulato dalla CER?**

La ripartizione dell'incentivo ricevuto dalla CER avviene in base allo Statuto adottato da ciascuna CER o sulla base di un apposito regolamento tra i membri della CER.

## **14. Che tipo di ente giuridico deve essere una CER?**

La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo. La scelta della forma giuridica non è definita dalla normativa. Considerati gli elementi che qualificano la fattispecie (= soggetto non profit, partecipazione aperta, chiaro obiettivo sociale) le forme giuridiche per la costituzione di una CER possono essere le seguenti:

- a) associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c.; associazione riconosciuta con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c.; associazione non riconosciuta con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- b) cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e ss. c.c.;
- c) fondazione di partecipazione, se del caso con qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
- d) società di capitali (= società per azioni o società a responsabilità limitata) con qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

e) società consortile ai sensi degli artt. 2615-ter c.c., nel caso che alla CER partecipino unicamente imprese.

In ogni caso, quale che sia la forma giuridica prescelta, è necessario che lo statuto della CER preveda la possibilità per ogni partecipante di recedere *ad nutum*.

L'individuazione della forma giuridica non può prescindere dalle considerazioni del caso concreto; non esiste, infatti, una forma giuridica migliore a priori.

### **15. Che cosa sono le CERS?**

Si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) per riferirsi ad una specifica categoria di modelli energetici caratterizzati da una particolare attenzione verso le persone e le comunità più fragili. Pur non essendo un concetto formalmente disciplinato dalla normativa, il suddetto modello sta diventando conosciuto e apprezzato da diversi tipi di attori.

### **16. Come si costituisce una CER?**

Il procedimento di costituzione di una CER può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

- Fase di formazione, sensibilizzazione e discernimento;
- Fase di studio preliminare (si segnala che l'ENEA ha messo a disposizione uno strumento per una prima valutazione economica delle CER);
- Fase di costituzione della CER;
- Progetto dell'impianto e studio di fattibilità;
- Campagna di raccolta adesioni;
- Attivazione;
- Realizzazione impianto – finanziamento;
- Accesso agli incentivi;
- Attivazione pratiche con il GSE.

### **17. Come può essere finanziata una CER?**

La comunità può autofinanziarsi attraverso contributi diretti dei membri o, nel caso in cui non disponga di tali risorse, può attuare modalità per garantire il finanziamento attraverso terzi. Le modalità di finanziamento più frequentemente adottate sono:

1. il convenzionamento con il Comune o altri enti territoriali;
2. il ricorso a finanziamenti statali o regionali agevolati;
3. il ricorso a finanziamenti mediante istituti bancari;
4. il ricorso a finanziamenti da parte di Utility o ESCo;
5. il convenzionamento con soggetti privati (ad esempio Fondazioni);
6. il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede finanziamenti a fondo perduto per la costituzione di comunità energetiche per piccoli comuni.